

PRATICA LAVORO

2017
22

Anno XVIII, 18 novembre 2017, n. 22 - Direzione e redazione: Via del Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

AGENDA LEGALE

- Dicembre 2017

FLASH

- Impresa familiare - Imputazione degli utili al convivente
- Modifiche in materia di previdenza complementare - Chiarimenti Covip
- Domande di CIGO e istanze di proroga
- Benefici normativi e contributivi - Attività di vigilanza
- Adeguamento sistemi di autenticazione Inail per l'accesso ai servizi on line - Istruzioni operative

INSERTO

- Somministrazione di lavoro

NORME IN PRATICA

- Incentivo occupazione giovani

CCNL IN PRATICA

- Dirigenti - Aziende agricole



Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com



Wolters Kluwer

Anteprima - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

CAMPAGNA
RINNOVI
RIVISTE
2015

RIVISTE WOLTERS KLUWER RINNOVA IL MEGLIO!

UN IMMENSO PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO
SUBITO A TUA DISPOSIZIONE.



Solo Wolters Kluwer ti permette di consultare i **numeri** delle tue riviste **dove e quando vuoi**, dal tuo PC, Tablet o Smartphone con la possibilità aggiuntiva di archiviare, rileggere e condividere gli articoli di tuo interesse.

In più puoi accedere ad Edicola Professionale: il più ricco patrimonio bibliografico dove trovare velocemente i contributi delle tue riviste e quanto pubblicato sull'argomento dalle altre testate **IPSOA, CEDAM, UTET Giuridica e il fisco... con una sola ricerca!**

Rinnova entro il 19/12/2014, Wolters Kluwer ti offre in più:

-  **l'accesso gratuito per tre mesi all'archivio storico** delle tue riviste
-  **il prezzo bloccato** al 2014
-  un **omaggio a scelta** tra la nuova edizione del "Codice Civile - Codice di Procedura Civile", il volume "Come fare... per comunicare in modo efficace sul web" o il servizio di web marketing "Contatta un professionista".

Rinnova subito le tue riviste

www.edicolaprofessionale.com/rinnovi

AGENDA LEGALE

► Scadenze Dicembre 2017	5
---------------------------------------	----------

NOTIZIE FLASH

► Prassi	20
Impresa familiare - Imputazione degli utili al convivente	20
Modifiche in materia di previdenza complementare - Chiarimenti Covip	20
Agricoli autonomi - Avvisi bonari emissione anno 2016	20
Contributi figurativi per aspettativa per incarichi politici o sindacali - Indicazioni Inps	20
Domande di CIGO e istanze di proroga	20
Benefici normativi e contributivi - Attività di vigilanza	20
Adeguamento sistemi di autenticazione Inail per l'accesso ai servizi on line - Istruzioni operative	20
► CCNL	21
Amministratori di condominio - Saci	
<i>Stampa del c.c.n.l. 28 gennaio 2016</i>	21
Turismo - Anpit	
<i>Stampa del c.c.n.l. 23 maggio 2017</i>	21
Commercio - Anpit	
<i>Stampa del c.c.n.l. 28 dicembre 2016</i>	21

NORME InPratica

Incentivo occupazione giovani	23
--	-----------

CCNL InPratica

Enti di istruzione formazione cultura	
<i>Accordo 15 settembre 2017</i>	32
Dirigenti - Aziende agricole	
<i>Accordo 19 ottobre 2017</i>	34

INSERTO

Somministrazione di lavoro	
<i>Vademecum</i>	

Pratica Lavoro

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano
<http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Roberta Antonelli, Annamaria Barzaghi, Valentina Basile,
Anna M. De Luca, Silvia Greco, Stefano Minardi, Evelina Pisu,
Francesca Procesi, Stefania Sabatini, Barbara Settimi,
Barbara Trillò, Roberta Valenti, Alessandra Vitelli

Realizzazione grafica

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

Fotocomposizione

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

Stampa

Rotolito Lombarda S.p.A. - Via Sondrio, 3
20096 Seggiano di Pioltello (MI) - Tel. 02/921951

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 607
del 18 settembre 2000

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

Iscritta nel Registro nazionale della stampa con il n. 3353
vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991.

Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Contributi redazionali

Per informazioni in merito
a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Indicitalia Redazione

Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma
Tel. 06.203815.78 (legale-amministrativa)
Tel. 06.203815.79 (contratti collettivi)
Fax 06.203815.54
e-mail: normativelegaleindicitalia@wki.it
contratticollettiviindicitalia@wki.it
redazione.lavoro.indicitalia@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati,
cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti

Tel. 02.82476.1
Fax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
Tel. 02.82476.999
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Indicitalia Servizio Clienti
Tel. 06.20381238
Fax 06.203815.45
assistenza.clienti.indicitalia@wki.it
Viale Ostiense 131/L - corpo C - 00154 Roma

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione,
e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandata A.R.
da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano
Servizio Clienti: tel. 02 824761

Indirizzo Internet

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/praticalavoro

Italia

Abbonamento annuale € 225,00

Estero

Abbonamento annuale € 450,00

Prezzo copia: Euro 14,00

Arretrati

Prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è
comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 20/10/1972,
n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni
e integrazioni.

Pubblicità:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l.,
con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142
Milano (MI), Italia, titolare del trattamento e sono trattati da
quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l.
utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta
elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4,
del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di
prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente
vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai
Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai
fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e
comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato
dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via
dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano (MI), Italia, o
inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Attenzione. Qualora la scadenza indicata cada di sabato o di giorno festivo è possibile lo slittamento al primo giorno lavorativo successivo. La scadenza che cade di domenica slitta direttamente al giorno lavorativo successivo

14 dicembre
giovedì

Ravvedimento entro 15 giorni dal termine di versamento degli acconti delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2017 ed IRAP 2017

ADEMPIMENTO ►

I soggetti che non hanno effettuato il versamento delle imposte risultanti da Mod. REDDITI 2017 ed IRAP 2017 entro il termine ultimo del 30 novembre 2017 possono regolarizzare **gli omessi o insufficienti versamenti** entro i 30 giorni successivi, effettuando il pagamento delle imposte dovute, unitamente agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno e della sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del minimo) utilizzando il Mod. F24.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 15%, oltre a quanto previsto per i ravvedimenti dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effettuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **soggetti obbligati** al versamento del secondo acconto di IRPEF, IRES ed IRAP tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. Redditi 2017 ed IRAP 2017 che non hanno eseguito l'adempimento entro il termine ultimo del 30 novembre 2017.

FLUSSO DI LAVORO ►

Per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti il **contribuente deve effettuare**, entro la data odierna, i seguenti **versamenti**:

- imposte dovute;
- interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- sanzione pari a 0,1% per ogni giorno di ritardo dalla data in cui la violazione è stata commessa.

I versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Per le modalità di versamento delle imposte, da effettuare mediante l'utilizzo del modello F24, si rimanda alle scadenze del 30 novembre 2017.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8901	Sanzione pecuniaria IRPEF
8918	Sanzione pecuniaria IRES
8907	Sanzione pecuniaria IRAP
8908	Sanzione pecuniaria altre imposte dirette

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento sono i seguenti:



 Codice tributo	
1989	Interessi sul ravvedimento - Irpef
1990	Interessi sul ravvedimento - Ires
1993	Interessi sul ravvedimento - Irap

Per la compilazione dei modelli **F24** i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989 e 1990 devono essere esposti nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati";
- il codice tributo 1993 deve essere utilizzati nella sezione "regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 "codici delle regioni e delle province autonome".

In tutti i casi nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.



18 dicembre
lunedì

Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto

ADEMPIMENTO ►

Versamento in acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del trattamento di fine rapporto.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Sono obbligati al versamento i **soggetti obbligati ad effettuare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente** (art. 23 D.P.R. n. 600/1973) e le **Amministrazioni dello Stato** obbligate ad effettuare le ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti (art. 29 del D.P.R. n. 600/1973).

FLUSSO DI LAVORO ►

I soggetti di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 applicano l'imposta sostitutiva dell'17% sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno; la misura si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1 gennaio 2015, in precedenza, l'imposta era pari all'11%. Tale imposta è imputata a riduzione del fondo. L'imposta è versata a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

È dovuto un **acconto dell'imposta sostitutiva**, entro il 16 dicembre, **calcolato sul 90% delle rivalutazioni** maturate nell'anno solare precedente, tenendo conto anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso di detto anno. In alternativa, è consentito determinare l'acconto in via presuntiva, applicando il 90% alle rivalutazioni che maturano nello stesso anno per il quale l'acconto è dovuto.

Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati in precedenza, l'imposta sostitutiva è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi.

Base imponibile

L'imponibile da utilizzare per la determinazione presuntiva dell'acconto dell'imposta sulla rivalutazione è costituito dal TFR maturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai dipendenti ancora in forza al 30 novembre dell'anno in corso. Al fine della determinazione della percentuale di rivalutazione si deve utilizzare l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevato nel mese di dicembre dell'anno precedente.

La **base imponibile del TFR è stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso**, ridotto delle rivalutazioni assoggettate all'imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124/1993, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Versamento

Tutti i **soggetti titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare il versamento unitario** delle imposte e dei contributi per via telematica:

a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;

b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Per il **versamento** della suddetta imposta, da effettuarsi in acconto entro il 16 dicembre di ciascun anno, mediante il modello **F24**, la risoluzione n. 87/E del 12 giugno 2001 istituisce il seguente **codice tributo**:

 Codice tributo	
1712	Acconto dell'imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto versata dal sostituto d'imposta.

Gli **importi in oggetto** devono essere esposti nella "Sezione Erario".



Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** entro 90 giorni dal termine ordinario versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 18 settembre 2017.

FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 18 settembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un nono del minimo (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,67% (un nono del minimo - 15%), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche:

- a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento. Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:



 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

ADEMPIMENTO ►

I contribuenti possono effettuare l'**adempimento omesso o insufficiente** del mese precedente versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno esclusivamente mediante modalità telematiche.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **contribuenti** che intendono regolarizzare eventuali omissioni ed irregolarità in relazione al versamento delle ritenute alla fonte e/o dell'imposta sul valore aggiunto che andavano versate entro il 16 novembre 2017.

FLUSSO DI LAVORO ►

Il contribuente deve effettuare l'adempimento omesso o irregolarmente eseguito con le modalità ordinarie del versamento del tributo (si rimanda alla scadenza di versamento dell'Iva e delle ritenute del 16 novembre) unitamente al versamento della sanzione ridotta pari ad un decimo del minimo (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento del tributo omesso o versato in misura insufficiente, maggiorato degli interessi, e delle sanzioni pecuniarie connesse pari all'1,5% (un decimo del minimo - 15%), è eseguito esclusivamente con modalità telematiche:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo.

Con comunicato stampa 2 marzo 2016 è stato previsto che i contribuenti possano effettuare i versamenti con modello F24 anche attraverso i canali telematici messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (Psp) diversi dalle banche che offrono sistemi di pagamento come l'home banking, iscritti all'apposito albo di Banca d'Italia. L'Agenzia delle Entrate e l'Associazione Italiana Istituti di Pagamento e di Moneta Elettronica (Aiip) hanno, infatti, stipulato un accordo per il servizio di accoglimento con modalità telematiche delle deleghe di pagamento relative ai versamenti unitari (Servizio F24). È quindi possibile effettuare i pagamenti F24 telematici non solo tramite le banche e Poste italiane spa, ma anche attraverso gli Istituti di pagamento e di moneta elettronica che aderiranno al servizio.

I **codici tributo** da utilizzare per il versamento delle sanzioni pecuniarie sono i seguenti:

 Codice tributo	
8906	Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta
8904	Sanzione pecuniaria IVA
8926	Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento

Con provvedimento del 12 aprile 2012, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 accise", nei quali è prevista, tra l'altro, l'indicazione del mese di riferimento.



Con risoluzione n. 395/2007 vengono definiti i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare nel campo "rateazione /regione/prov./mese rif" della sezione Erario e nel campo "rateazione/mese rif." delle sezioni Regioni ed IMU ed altri tributi locali, l'informazione del mese di riferimento, espresso nella forma "00MM", ferme restando le ulteriori istruzioni previste in sede di istituzione dei codici in parola; in particolare la suddetta specifica deve essere riportata, con riferimento alla scadenza in oggetto, per il codice 8906. Con provvedimento 25 maggio 2012 è stato approvato il modello di versamento denominato "F24 Semplificato", composto da una sola pagina, per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in favore dell'Erario, delle Regioni e degli Enti locali.

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento degli interessi per ravvedimento IVA è il seguente:

 Codice tributo	
1991	Interessi sul ravvedimento - IVA.

Il codice tributo 1991 deve essere esposto nella sezione "erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati"; nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento espresso nella forma AAAA.

Il versamento separato degli interessi non è applicabile per i versamenti di interessi sulle ritenute e delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei sostituti d'imposta. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e dandone distinta indicazione nel quadro ST del modello 770.

INPS - Gestione separata - Versamento contributi

ADEMPIMENTO ►

Versamento del contributo previdenziale alla gestione separata INPS relativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel **mese precedente**.

SOGGETTI OBBLIGATI ►

Tutti i **committenti** che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerenti ai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali sussiste l'**obbligo contributivo**, e cioè a dire prestazioni rese:

- da amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni ed altri enti con o senza personalità giuridica;
- per collaborazione a giornali, riviste e simili, partecipazione a collegi e commissioni, esclusi i compensi corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali e simili;
- per altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero qualsiasi lavoratore autonomo senza partita IVA;
- i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (ad esclusione degli iscritti agli albi professionali);
- lavoratori occasionali e venditori porta a porta con reddito annuo superiore a euro 5.000,00.

FLUSSO DI LAVORO ►

Con decorrenza dal **1° gennaio 2017** la misura della contribuzione alla Gestione separata INPS deve essere calcolata con:

- aliquota del **32,72%**, per i soggetti privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria (ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altre gestioni), ridotta per il 2017 al **25,72%**, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- aliquota del **24%** per gli altri soggetti.

Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata.

Il contributo alla gestione separata INPS è posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del committente.

Per gli associati in partecipazione il 55% del contributo è posto a carico dell'associante ed il 45% è posto a carico dell'associato. Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione